



COMUNE DI AVELLINO

UFFICIO ENERGIA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI TELECOMUNICAZIONE FISSA

L'ENERGY MANAGER

Ing. Alessandro Matarazzo

Premesse:

IL DECRETO 10/09/1998 N. 381 “REGOLAMENTO RECANTE
NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI TETTI DI
RADIOFREQUENZA COMPATIBILI CON LA SALUTE UMANA”
INTRODUCE I LIVELLI DI ESPOSIZIONE LIMITI ALLE
RADIOFREQUENZE, PER OPERATORI NON PROFESSIONALI
FISSATI, IN QUALUNQUE PUNTO ACCESSIBILE DALLA
POPOLAZIONE, DALL’ART. 3 D.M. 381/98 TABELLA 1 CHE DI
SEGUITO SI RIPORTA:

Frequenza f in MHz	Valore efficace intensità campo elettrico E in V/m	Valore efficace intensità campo magnetico E in A/m	Densità di potenza onda piana equivalente in W/m ²
Da 0,1 a 3	60	0,20	-
> 3 a 3000	20	0,05	1
>3000 a 300000	40	0,10	4

Quanto sopra effettuando misure mediate su intervalli temporali qualsiasi e di durata sei minuti.

Ove nel punto considerato agiscano più sorgenti, la somma dei contributi normalizzati, definiti come in allegato B, **deve essere minore dell’unità.**

Ai fini della maggiore protezione da possibili effetti a lungo termine, conseguenti ad esposizioni prolungate a bassi livelli di campo di “recettori sensibili” vengono fissati all’art.4 comma 2 del citato D.M. dei parametri più restrittivi.

INFATTI, IN CORRISPONDENZA, OVVERO ALL’INTERNO, DI EDIFICI ADIBITI A PERMANENZE NON INFERIORI A QUATTRO ORE, NON DEVONO COMUNQUE ESSERE SUPERATI I VALORI RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA:

FREQUENZE	CAMPO ELETTRICO	CAMPO MAGNETICO	RANGE FREQUENZE		D.POT. onda p. equiv.	SUP.	TEMPO
Hz	V/M	A/M	MIN in Mhz	MAX in Ghz	W/MQ	MQ	MINUTI
Per ogni frequenza	6	0,016	3	300	0,10	SUP. EQUIV. SEZ. VERT. CORPO UMANO	6

Le Regione disciplina l’installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione fissati dalla tabella 1 ex art.3 D.M. 381/98 e dei valori di esposizione fissati dal successivo art.4.

La Regione disciplina inoltre il raggiungimento di obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza tramite l’attività dell’ARPA se esistente, dell’ APPA o dei PMP in assenza dell’ARPA.

Nelle more dell’emanazione della specifica normativa regionale, ai fini della minimizzazione della esposizione della popolazione, rilevato che l’installazione degli impianti è comunque soggetta a concessione o a preventiva e motivata autorizzazione da parte dell’Ente territoriale competente (Comune), viene redatto il presente “ **REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI TELECOMUNICAZIONE FISSA ”**

Art.1

I Gestori dei servizi di **radiotelecomunicazione e telefonia** , entro 180 giorni dall’adozione del presente Regolamento , presentano il **progetto biennale** di sviluppo delle proprie installazioni sul territorio comunale.

Entro il 31 dicembre del biennio di scadenza i Gestori inoltrano all’Amministrazione il “ **progetto biennale**” aggiornato con le attività previste nel successivo biennio di esercizio .

L’Amministrazione, ravvisatane la compatibilità ambientale e normativa, provvede all’approvazione dello stesso entro i 30 giorni successivi dandone comunicazione anche alle parti sociali interessate.

Il programma di sviluppo e installazione conseguente a quanto previsto al primo comma va redatto, dai Gestori, anche in ottemperanza dell’art.4 comma 1 D.M.381/98.

Compatibilmente con le esigenze di sviluppo del servizio, al fine di limitare il proliferare degli impianti di trasmissione, il progetto biennale va redatto perseguendo le seguenti linee di indirizzo:

1. Adozione di impianti polifunzionali – n-plexing - comuni ai vari Gestori del servizio . Tali impianti saranno da escludersi :
 - Se i Gestori dimostreranno che vanificano gli indirizzi dell’art.4 comma 1 DM. 381/98.

Entro 60 giorni dall’adozione del presente regolamento i Gestori provvederanno a hanno l’obbligo di provvedere:

1. Censire e localizzare gli impianti attualmente operanti sul territorio comunale inserendoli su fogli del rilievo aerofotogrammetrico in scala 1 a 2000. Localizzare tutti gli impianti su planimetria del territorio comunale in scala 1 a 5000, eventualmente anche su supporto elettronico;

2. Valutare, ai sensi del D.M. 381/98, i parametri sensibili prodotti dagli impianti censiti, anche in relazione alla ubicazione;
3. Individuare le misure di protezione, le modifiche impiantistiche, le modalità di conduzione degli impianti e gli aggiornamenti eventualmente necessari, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità fissati all'art.4 comma 1 D.M. 381/98, per ricondurre i parametri sensibili di funzionamento degli stessi, all'interno dei ranges previsti dal decreto stesso;
4. Programmare la delocalizzazione degli impianti per i quali non sia possibile rientrare nei parametri previsti;
5. Indicare i tempi previsti per l'esecuzione delle opere conseguenti ai punti 3) e 4).

Art.2

I tempi per l'esecuzione delle azioni di cui all'art.1) commi 3 e 4 devono comunque essere contenuti nel biennio successivo all'adozione del presente regolamento.

Non sono comunque autorizzabili o esercibili gli impianti posti a meno di cinquanta metri, misurati in proiezione orizzontale dal baricentro del sistema di antenne al perimetro esterno di edifici adibiti a:

- e scuole materne; Asili nido
 - elementari, medie e superiori; Scuole
 - ,case di cura e/o riposo. Ospedali
- Parte da eliminare.....

Il suddetto limite può essere derogato solo per comprovate e puntuali esigenze tecniche di servizio, su richiesta motivata del Gestore e solo successivamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione.

E' necessario inoltre che il Gestore mostri, analiticamente e strumentalmente in contraddittorio con le strutture di cui all'art.4 ex D.M. 381/98, o in mancanza con l'ASL competente territorialmente, che all'interno dell'edificio siano soddisfatti i parametri previsti dal D.M. 381/98 art. 3;

Art.3

Le autorizzazioni e /o concessioni per impianti operanti attualmente, ove non eseguite le operazioni di risanamento nei tempi previsti dall'art.2, decadono allo scadere del primo biennio, **di esercizio provvisorio**, successivo all'adozione del presente regolamento.

Art.4

Nelle more dell'approvazione dei **progetti biennali**, proposti dai vari Gestori, potranno essere rilasciate nuove concessioni a condizione che gli impianti non ricadano nelle zone previste dall'art.2 .

La richiesta di nuova concessione o rinnovo di quella scaduta va corredata dai seguenti documenti:

- Planimetria di zonizzazione dell' impianto in scala 1 a 1500 estesa ad un intorno significativo dello stesso in relazione alle sue caratteristiche e comunque non inferiore alla sfera centrata sul sistema trasmittente e di raggio di 500 metri, tale planimetria dovrà essere completa di:
 - curve di livello altimetriche;
 - abitazioni presenti e/o in costruzione specificandone il numero di piani;
 - indicazione del nord geografico;
- **Dichiarazione** del numero di impianti funzionalmente distinti, facenti parte della richiesta di autorizzazione;
- **Dichiarazione** del numero di Gestori serviti se il nuovo impianto utilizza antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing);
- **Dichiarazione** della potenza fornita al sistema irradiante e delle frequenze di trasmissione;
- Schema funzionale a blocchi dell'impianto, completo di schede tecniche;
- Planimetria in scala 1 a 20 dell'impianto e del sistema radiante ;
- Durata presunta in esercizio dell'impianto (vita operativa);
- Specifiche tecniche delle antenne di cui è prevista l'installazione, con indicazione del centro elettrico e del guadagno;

- Lobo spaziale di trasmissione delle antenne, completo di diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale. In tali diagrammi devono essere riportati per ogni grado, l'attenuazione in db del campo emesso;
- Determinazione della regione di campo lontano (distanza dall'involuppo dei dipoli maggiore o uguale di d^2/λ , con λ lunghezza e d lunghezza del dipolo) in relazione al sistema di antenne previsto;
- Indicazione in planimetria impianto in scala 1 a 20, con opportuna retinatura, della zona di interdizione distanza due metri di raggio dall'involuppo del sistema radiante;
- Delimitazione fisica della zona di interdizione del sistema mediante barriere costituite da materiali diamagnetici e relative segnalazioni di pericolo;
- Indicazione in planimetria impianto in scala 1 a 20, con opportuna retinatura, della zona di cautela definita come la fascia compresa tra il limite esterno della zona di interdizione e $d^2/5\lambda$;
- Installazione di opportuna segnaletica di pericolo al limite esterno della zona di cautela $d^2/5\lambda$;
- Nel caso l'impianto sia in grado di trasmettere su più frequenze, i dati di cui sopra vanno rilasciati per ogni frequenza, la distanza va determinata in relazione alla lunghezza d'onda λ minore;
- Determinazione della potenza e della energia radiativa emessa su qualsiasi intervallo di sei minuti, ed investente un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano d^2/λ nelle direzioni angolari di massimo irraggiamento;
- Convenzione sottoscritta tra il rappresentante legale del Gestore e il rappresentante legale delle strutture presso le quali vengono installate le apparecchiature; se trattasi di condominio tale convenzione deve essere completa di delibera assembleare di autorizzazione all'installazione, autenticata nei modi di legge;

- Schema di convenzione sottoscritto dal legale rappresentante del Gestore e il legale rappresentante dell'Amministrazione in relazione a tale procedimento, per gli impianti da installarsi in zone di proprietà Comunale, con attestazione di versamento nelle casse Comunali degli oneri nella misura e modalità previste dall'allegato schema di convenzione, sul conto corrente n. 10477834 intestato a tesoreria Comune di Avellino;
- Parere positivo alla installazione acquisito dalle strutture di cui all' art 4 comma 3 D.M. 381/98 (l'ARPA, APPA o PMP) od in assenza dalla A.S L. competente.

In caso di impianti n-plexing, tale parere dovrà essere complessivo per tutto il sistema irradiante;

.....Parte aggiunta.....

- Parere basato sulla valutazione della esposizione totale della popolazione residente nelle adiacenze;
- Verifica della compatibilità alle norme antisismiche ed alla legge 46/90.

Art.5

Ultimati i lavori Il Gestore comunica all'Amministrazione agli organi regionali competenti e alla A.S.L., la data di attivazione dell'impianto per l'esecuzione delle prove di funzionalità e la data, successiva, di messa in esercizio dell'impianto a pieno regime.

Art.6

L'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a proprie verifiche tecniche le modalità di esercizio degli impianti, le analisi e gli studi corredanti i progetti inoltrati dai Gestori.

Art.7

Nel caso le verifiche eseguite sul territorio comunale, a cura delle strutture di cui all'art. 4 ex D.M. 381/98, o in mancanza da parte della A.S.L. competente, in contraddittorio con i Gestori, presso gli impianti in esercizio, documentino il superamento dei limiti fissati con D.M. 381/98 e relativi allegati, i Gestori interessati, successivamente alla comunicazione motivata da parte del Comune, sospendono immediatamente l'attività degli impianti stessi.

Art.8

A seguito della sospensione di cui all'art.7, i Gestori provvedono alla riattivazione degli impianti, successivamente all'inoltro della idonea documentazione circa gli interventi effettuati, completa degli allegati di cui all'art. 4 e previa la comunicazione di cui all'art.5.

Art.9

Nelle more della determinazione dell'assetto definitivo, conseguente all'applicazione dei progetti biennali di cui all'art. 1, il Comune, ove ciò contribuisca a razionalizzare le fonti di emissione e sia necessario ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale, può prevedere che più Gestori, anche puntualmente, utilizzino le stesse strutture.

Art.10

In attesa dell'emanazione della normativa regionale e nel rispetto del D.M. 381/98, il Sindaco può emettere eventuali altri provvedimenti volti a prevenire i rischi connessi all'emissione dei campi elettromagnetici.

Art.11

La presente normativa è sottoposta alle modifiche conseguenti alle nuove norme regionali e nazionali, una volta approvate e che il Gestore si impegna ad adottare nei tempi strettamente tecnici, sottoponendo idoneo programma integrativo del **Progetto Biennale** all'approvazione dell'Amministrazione.

Art.12

E' allegato lo schema tipo di convenzione tra il Gestore e l'Amministrazione Comunale per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di dispositivi di radiotelecomunicazione .

Art.13

Procedimento interno.

Il Settore Urbanistica, **Visto il progetto biennale** di cui all'art.1, rilevato il rispetto dei vincoli di cui all'art.2 rilascia il parere positivo in relazione alla zonizzazione dell'impianto.

Il Sindaco o suo delegato, Visto:

- il parere motivato di conformità Urbanistica;
- il parere positivo definitivo alla installazione acquisito dall' A.S.L. che provvederà direttamente o meno a rilasciare l'autorizzazione alla definitiva localizzazione e messa in funzione dell'impianto ;
- gli elaborati di cui all'art.4;
- il D.M. 381/98 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Eseguiti gli accertamenti ritenuti opportuni, **rilascia l'autorizzazione o concessione** alla installazione delle apparecchiature, riservandosi di far eseguire, anche da organismi esterni, ogni accertamento ritenuto opportuno successivamente alla comunicazione di fine lavori e di messa in esercizio dell'impianto effettuata dal Gestore prevista dall'art.5.

Articolo aggiunto

Art.14

L'Amministrazione provvede alla pubblicazione semestrale dei dati di rilevamento del C.E.

OGGETTO: Convenzione per la concessione di una porzione di terreno comunale e autorizzazione all'installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare.

L'anno _____ il giorno _____ il mese _____ nella sede di _____

Tra:

- 1) il dott. _____ dirigente del Comune di Avellino nato a _____ il _____ e residente in _____, il quale agisce non in proprio, ma nell'interesse del Comune di Avellino che rappresenta in esecuzione della delibera G.C. N° _____ del _____ immediatamente eseguibile;
- 2) il signor _____ in qualità di _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____

PREMESSO:

- che con D.G.C. N° _____ del _____ è stata individuata la localizzazione per l'installazione di stazioni radio base di telefonia cellulare;
- che con nota del _____ prot. _____ è stata richiesta dalla Società _____ autorizzazione all'installazione di una stazione radio base nelle seguenti località:
 - 1) _____;
 - 2) _____;
- L'autorizzazione Sindacale in data _____;
- che la competente A.R.P.A.C. ha espresso parere favorevole in data _____;

Tutto ciò premesso, tra i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. Il Comune di Avellino, in seguito denominato "Concedente", concede alla Società _____, in seguito denominata "Concessionario" che accetta, una porzione di terreno di proprietà comunale ubicata in _____ (Sezione _____, Foglio N° _____, Particella _____ del Comune di Avellino) per l'installazione di una stazione radio base e di un palo metallico di altezza ml. _____ per il supporto di apparecchiature ricetrasmittenti, come rappresentato nella planimetria allegata che, firmata dalle parti, si allega al presente contratto ;
2. In particolare si precisa:

- a) che per l'alimentazione ed il funzionamento dell'impianto, il concedente consente al Concessionario di posare e mantenere le linee ed i cavi necessari a collegare le apparecchiature installate con i punti di erogazione dell'energia elettrica o altri punti di allaccio a linee pubbliche, mediante canalizzazione interrata, restando inteso che le spese di energia elettrica saranno a carico del Concessionario;
- b) che la torre sarà utilizzata per l'installazione di N° _____ antenne per la diffusione di segnale radio telefonico per realizzare e gestire il servizio di pubblica utilità e telecomunicazioni;
- c) che il concessionario, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e i lavori di adattamento necessari, ivi compresa la posa in opera ed il mantenimento di tutti i cavi funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici sia aerei che sotterranei, con i relativi appoggi e manufatti.

ART. 2

1. La concessione dell'area avrà durata di anni 4 con decorrenza dalla stipula del presente contratto e quindi fino al _____salvo il venire meno dei requisiti di sicurezza per la salute pubblica, nel qual caso si applica quanto previsto dal successivo art. 7.
2. Il concessionario può recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento procedendo, entro tre mesi dall'interruzione del contratto, alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato preesistente, fermo restando comunque in tale caso l'obbligo del pagamento del canone fino al successivo 31 dicembre.
3. La somma da corrispondere al Comune di Avellino è concordata e stabilita, per ogni sito, in £. 20.000.000 (ventimilioni) annui a cui dovrà essere aggiunta l' IVA se e in quanto dovuta, da pagarsi in rate annuali anticipata entro il 31 del mese di gennaio. La prima annualità sarà corrisposta contestualmente al rilascio della concessione edilizia.
4. E' patto espresso tra le parti che il mancato pagamento anche di una sola rata del canone di concessione, decorso il termine massimo di 30 giorni dalla convenuta scadenza determinando l'automatica costituzione in mora del concessionario, e conseguente risoluzione del presente contratto in danni a spese dello stesso;
5. E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere ad altri il suo contratto senza il consenso scritto del concedente;
6. Al termine della concessione il Concessionario provvederà entro tre mesi ed a propria cura e spese alla reimmissione dell'immobile allo stato preesistente.

ART. 3

1. Il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danni ad altri impianti esistenti nell'area concessa;
2. Il Concessionario solleva il Comune di Avellino da ogni responsabilità per gli eventuali danni che possono derivare a cose e persone dall'impianto realizzato dallo stesso concessionario. A tal fine il concessionario dichiara di avere provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa N° _____ in data _____ con la compagnia _____.

ART. 4

1. Il concessionario si obbliga a seguire nella realizzazione dell'impianto le seguenti prescrizioni:
 - a) le canalizzazioni esterne, dovranno essere concordate preventivamente con gli uffici comunali competenti;
 - b) il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica agli impianti autorizzati di cui al nulla osta A.R.P.A.C. o A.P.P.A o in assenza P.M.P. e Sindacale;
 - c) in conformità del progetto approvato e depositato presso l'Amministrazione.

ART. 5

1. Il concessionario avrà facoltà di accedere all'immobile direttamente o a mezzo di personale da esso incaricato per effettuare sia gli interventi previsti dall'autorizzazione Sindacale che quelli di conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto.
2. Il concessionario si impegna a consentire l'accesso alle strutture da parte del personale autorizzato dall'Amministrazione concedente incaricato per l'esecuzione di rilievi e misure e a fornire idonea assistenza tecnica.
3. Qualora il concessionario non consenta il richiesto accesso all'impianto, la concessione o autorizzazione Sindacale si intenderà automaticamente decaduta.
Le somme versate per effetto degli articoli 11 e 6 saranno incamerate dall'Amministrazione.

ART. 6

Il Concessionario si impegna a dismettere immediatamente l'impianto qualora motivi di salute pubblica, pubblica incolumità o protezione ambientale rendessero necessario un provvedimento in tal senso da parte delle autorità competenti anche a seguito di nuove leggi, regolamenti o circolari ministeriali.

1. Il Concessionario, prima dell'attivazione della stazione effettuerà la rilevazione dei campi magnetici che dovrà essere consegnata al Servizio Ambiente del Comune di Avellino.
2. Al Servizio Ambiente dovranno inoltre essere consegnate le rilevazioni sui campi magnetici che il Concessionario si impegna ad effettuare annualmente dopo l'attivazione della stazione, pena la risoluzione del presente contratto in danni e spese dello stesso concessionario.
3. L'Amministrazione si riserva di far eseguire a spese del concessionario ogni controllo ritenuto necessario previo avviso di 48 h.

ART. 7

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto comprese quelle di registrazione, sono a carico del Concessionario che le accetta.

2. Per il presente contratto viene richiesta la registrazione ai sensi delle vigenti norme in materia.

ART. 8

1. Per eventuali controversie riguardanti la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Tribunale di Avellino.

ART. 9

1. Si da atto che il presente contratto non necessita dell'accertamento in materia di antimafia ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.P.R. 252 del 3/6/98.
2. Le parti dichiarano di aver preso conoscenza della D.G.C. N° _____ del _____ e del certificato della Camera di Commercio di _____ in data _____ che vengono depositati agli atti del presente contratto presso l'Ufficio Contratti del Servizio Affari Istituzionali e Legali del Comune di Avellino.

ART. 10

1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rifanno alle disposizioni di legge in materia.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Amministrazione Comunale

per la Società

.....

.....
